

CORTE COSTITUZIONALE

SERVIZIO STUDI

Area di diritto comparato

**SEGNALAZIONI SULL'ATTUALITÀ
COSTITUZIONALE STRANIERA**

a cura di

Carmen Guerrero Picó

Sarah Pasetto

Maria Theresia Rörig

Céline Torrisi

con il coordinamento di

Paolo Passaglia

n. 24 (aprile 2019)

Avvertenza

La Corte costituzionale ha la titolarità, in via esclusiva, dei contenuti del presente documento.

La Corte costituzionale fa divieto, in assenza di espressa autorizzazione, di riprodurre, estrarre copia ovvero distribuire il documento o parti di esso per finalità commerciali. Il riutilizzo per finalità diverse è soggetto alle condizioni ed alle restrizioni previste nel contratto di licenza Creative Commons (CC by SA 3.0).

Per informazioni e richieste, si invita a contattare il Servizio Studi, scrivendo al seguente indirizzo email: servstudi@cortecostituzionale.it.

SOMMARIO

Regno Unito

UNIONE EUROPEA – RECESSO

Cronologia dei recenti sviluppi in materia di *Brexit* 7

Stati Uniti

CORTE SUPREMA FEDERALE – GIURISPRUDENZA

Recenti sentenze della Corte suprema federale 13

Stati Uniti

PENA DI MORTE – METODI DI ESECUZIONE

Corte suprema, sentenza *Bucklew v. Precythe, Director, Missouri Department of Corrections, et al.*, No. 17–8151, 587 U.S. ___ (2019), del 1° aprile 2019, sui metodi di esecuzione della pena capitale 17

Spagna

LIBERTÀ DI INFORMAZIONE – GIORNALISMO

Il Tribunale costituzionale si pronuncia sulla condanna di un giornalista per il reato di rivelazione di segreti e sull'utilizzo di una telecamera nascosta per fare *reportages* 21

Regno Unito

INTERPRETAZIONE GIUDIZIALE – STRUMENTI

Corte suprema, sentenza *Stocker (Appellant) v Stocker (Respondent)*, [2019] UKSC 17, del 3 aprile 2019, sull'uso di strumenti interpretativi da parte del giudice 25

Spagna

INDIPENDENTISTI CATALANI – MISURE CAUTELARI PENALI

Il Tribunale costituzionale si oppone nuovamente alla sospensione della carcerazione preventiva dei *leaders* dell'indipendentismo catalano 29

Germania

INDAGINI PRELIMINARI – GIURISDIZIONE

Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 12 marzo 2019 (2 BvR 675/14), sul servizio di reperibilità dei giudici per le indagini preliminari 31

Francia

ORDINE PUBBLICO – TUTELA DURANTE LE MANIFESTAZIONI

Conseil constitutionnel, decisione n. 2019-780 DC, del 4 aprile 2019, *Legge sul rafforzamento e sulla tutela dell'ordine pubblico durante le manifestazioni* .. 33

Francia

PROCESSO PENALE – SPESE

Conseil constitutionnel, decisione n. 2019-773 QPC del 5 aprile 2019, *Société Uber B.V. et autres*, in tema di rimborso delle spese sostenute nel processo penale 39

Germania

INTERNET – DIRITTO D'AUTORE

Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 18 febbraio 2019 (1 BvR 2556/17), su accesso ad *internet* e violazioni dei diritti d'autore 41

Spagna

IMMOBILI AD USO ABITATO – OCCUPAZIONE ILLEGALE (RIMEDI)

Il Tribunale costituzionale conferma la legittimità delle nuove misure civili di contrasto all'occupazione senza titolo di immobili 43

Germania

BASI MILITARI STRANIERE – USO DI DRONI

Corte superiore amministrativa (OVG) di Münster, sentenza del 19 marzo 2019, 4 A 1361/15, in merito all'uso dei droni militari in partenza dalla base aerea americana di Ramstein 47

Germania

DIRITTO DI VOTO – ESCLUSIONE

Tribunale costituzionale federale, sentenza del 15 aprile 2019 – 2 BvQ 22/19 –, in merito alla privazione del diritto di voto 49

Francia

RICORSO AL GIUDICE AMMINISTRATIVO – INAMMISSIBILITÀ

Conseil constitutionnel, decisione n. 2019-777 QPC del 19 aprile 2019,
M. Bouchaïd S., su una fattispecie di inammissibilità dei ricorsi in materia
urbanistica 51

Spagna

PARLAMENTO – ELEZIONI

Le elezioni politiche del 28 aprile 2019 53

REGNO UNITO

UNIONE EUROPEA – RECESSO

Cronologia dei recenti sviluppi in materia di *Brexit*

01/04/2019

18 marzo: Lo *Speaker* della *House of Commons*, John Bercow, ha bloccato il tentativo della *premier* Theresa May di sottoporre il proprio accordo alla votazione parlamentare una terza volta, senza che fosse stato apportato alcun “cambiamento sostanziale” all’accordo negoziato dalla May e dalle autorità dell’Unione europea (UE) a disciplina del recesso del Regno Unito dall’Unione e dei futuri rapporti. Il rifiuto dello *Speaker* si basava su una norma risalente del regolamento dell’*Erskine May: Parliamentary Practice*, il testo ufficiale sulla procedura parlamentare, secondo cui non è possibile sottoporre alla votazione, entro una stessa sessione parlamentare, una mozione che sia già stata respinta. La sua decisione, che secondo alcuni osservatori avrebbe dato luogo ad una vera e propria “crisi costituzionale”¹, ha inciso pesantemente sui progetti dell’Esecutivo, i quali avrebbero modulato la richiesta della posticipazione della scadenza entro cui effettuare la *Brexit* proprio in base al responso che i parlamentari avrebbero dato all’accordo negoziato dalla May: una posticipazione di breve termine, qualora l’accordo fosse stato approvato, o una posticipazione più sostanziosa in caso di sconfitta. La May avrebbe potuto comunque proseguire con il suo piano, ad esempio ponendo fine alla sessione parlamentare per avviarne una nuova, ma la procedura richiede tempi che, a soli 11 giorni prima della data prevista per l’uscita del Regno Unito dall’UE, il 29 marzo, difficilmente sarebbero stati rispettati.

20 marzo: Theresa May ha chiesto, alle autorità UE, di posticipare brevemente la data della *Brexit*, fino al 30 giugno 2019. Ciò le avrebbe permesso di sottoporre al Parlamento l’accordo di recesso negoziato una terza volta ed allo stesso tempo di non far partecipare il Regno Unito alle elezioni parlamentari che si terranno nel maggio prossimo. Qualora il suo accordo fosse stato respinto dai parlamentari, il legislatore avrebbe avuto modo di decidere come procedere. Quella stessa sera, la May ha pronunciato un discorso trasmesso in diretta televisiva in cui si rivolgeva alla popolazione britannica, affermando di essere dalla “loro parte” e che era

¹ J. ELGOT, *Brexit: John Bercow rules out third meaningful vote on same deal*, in *The Guardian*, 18 marzo 2019, <https://www.theguardian.com/politics/2019/mar/18/brexit-john-bercow-rules-out-third-meaningful-vote-on-same-deal>.

consapevole che “ne avevano avuto abbastanza” della protrazione della procedura di recesso, nonché che la decisione, a quel punto, spettava ai parlamentari della Camera dei Comuni. Il discorso è stato duramente criticato², perché è sembrato incolpare i parlamentari per la situazione di stallo, nonostante l’ordinamento britannico conferisca loro il potere di avere un “voto significativo” (*meaningful vote*³) sull’accordo di recesso.

21 marzo: L’UE ha concesso al Primo ministro Theresa May una posticipazione della data della *Brexit* inferiore rispetto a quanto aveva chiesto. In particolare, qualora i parlamentari avessero respinto anche una terza volta il suo accordo, l’estensione si sarebbe avuta fino al 12 aprile; in quel periodo di tempo, l’Esecutivo avrebbe potuto chiedere un’ulteriore estensione se fosse stato in grado di indicare un piano concreto per i prossimi passi e se avesse accettato di partecipare alle elezioni parlamentari europee. Se, invece, l’accordo fosse stato accettato, l’estensione sarebbe durata fino al 22 maggio⁴.

22 marzo: La May ha chiesto scusa ai parlamentari del Partito conservatore per i toni polemicici assunti nel discorso del 20 marzo ed ha indicato che non avrebbe sottoposto il suo accordo ad una terza votazione qualora non avesse goduto di sufficiente sostegno⁵.

23 marzo: Una manifestazione popolare contraria alla *Brexit* si è svolta a Londra; si è stimato che abbiano sfilato oltre un milione di persone⁶.

² H. STEWART – J. ELGOT, *Theresa May: don’t blame me for Brexit crisis, blame MPs*, in *The Guardian*, 20 marzo 2019, <https://www.theguardian.com/politics/2019/mar/20/acting-like-trump-theresa-may-sparks-mps-brexit-fury>; J. MAIDMENT – S. SWINFORD, *Supporters of Theresa May’s deal say they could desert PM after her ‘misjudged attack’ on MPs*, in *The Telegraph*, 21 marzo 2019, <https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/03/21/supporters-theresa-mays-deal-say-could-desert-pm-misjudged-attack/>.

³ Prevista ai sensi della *section 13* dello *European Union (Withdrawal) Act 2018*.

⁴ D. BOFFEY – H. STEWART – J. RANKIN, *May’s appeal falls flat as EU seizes control of Brexit date*, in *The Guardian*, 22 marzo 2019, <https://www.theguardian.com/politics/2019/mar/21/mays-appeal-falls-flat-as-eu-seizes-control-of-brexit-date>. V. anche J. CRISP – P. FOSTER, *How Emmanuel Macron seized control of the fate of Brexit from Theresa May’s hands - as EU’s facade of unity started to crack*, in *The Telegraph*, 22 marzo 2019, <https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/03/22/emmanuel-macron-seized-control-fate-brexit-theresa-mays-hands/>.

⁵ J. ELGOT – P. WALKER, *May urged to go as she hints at pulling third vote on Brexit deal*, in *The Guardian*, 22 marzo 2019, <https://www.theguardian.com/politics/2019/mar/22/theresa-may-brexit-deal-mps-eu-no-deal>.

⁶ T. HELM – M. SAVAGE, *One million join march against Brexit as Tories plan to oust May*, in *The Guardian*, 23 marzo 2019, <https://www.theguardian.com/politics/2019/mar/23/one-million-march-against-brexit-tories-plan-oust-may>.

24 marzo: Si sono diffuse voci, ritenute affidabili, secondo cui diversi componenti del Partito conservatore vorrebbero le dimissioni della May⁷.

25 marzo: I deputati della Camera dei Comuni hanno votato a favore di un emendamento volto a permettere loro di prendere il controllo dell'ordine del giorno parlamentare, al fine di indire una serie di votazioni (cc.dd. *indicative votes*) sulle alternative rispetto all'accordo sulla *Brexit* negoziato dalla May, tra cui una c.d. *soft Brexit* e la revoca della stessa uscita⁸. A favore dell'emendamento sono stati espressi 329 voti; i contrari sono stati 302. Il voto è stato accolto con toni fortemente critici dell'Esecutivo, secondo cui esso ha “rovescia[to] l'equilibrio tra le nostre istituzioni democratiche e stabili[to] un precedente pericoloso ed imprevedibile per il futuro”. Inoltre, la May non si è espressa circa il rispetto, da parte sua, dell'esito delle votazioni. Le *indicative votes* si sarebbero tenute il 27 marzo.

27 marzo: Le *indicative votes* hanno rivelato che non vi è al momento una maggioranza parlamentare per alcuna delle opzioni relative alla *Brexit*: né per l'accordo della May né per le alternative. In particolare, sono state sottoposte alla votazione dei parlamentari le seguenti opzioni⁹:

- 1) il recesso senza accordo (*No-Deal Brexit*): sconfitta con 400 voti contro 160;
- 2) la c.d. *Common Market 2.0*, che prevede l'adesione all'Associazione europea di libero scambio ed allo Spazio economico europeo, nonché la perdurante partecipazione al mercato unico ed un accordo doganale “esaustivo” che rimarrebbe in vigore in attesa della conclusione di un accordo di libero scambio idoneo a garantire la libera circolazione dei beni ed un confine aperto tra l'Irlanda del Nord e l'Irlanda: sconfitta con 283 voti contro 188;

⁷ E. MALNICK – H. YORKE, *Cabinet told to oust Theresa May in order to rescue Brexit*, in *The Telegraph*, 24 marzo 2019, <https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/03/23/cabinet-ministers-must-step-oust-theresa-may-order-rescue-brexit/>; S. SWINFORD, *How Theresa May rebuffed calls to set resignation date during 'frank' Chequers summit over Brexit*, in *The Telegraph*, 24 marzo 2019, <https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/03/24/theresa-may-rebuffed-calls-set-resignation-date-frank-chequers/>.

⁸ G. RAYNER – A. MIKHAILOVA – S. HERBERT, *MPs back indicative votes to take control of Brexit process leaving Theresa May's authority in shreds*, in *The Telegraph*, 25 marzo 2019, <https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/03/25/brexit-latest-news-theresa-may-meet-cabinet-amid-pressure-leadership/>.

⁹ PRESS ASSOCIATION, *Alternative Brexit: the eight options for indicative votes and the results*, in *The Guardian*, 28 marzo 2019, <https://www.theguardian.com/politics/2019/mar/27/alternative-brexit-options-what-will-john-bercow-select-for-indicative-votes>.

- 3) l'adesione allo Spazio economico europeo ed all'Associazione europea di libero scambio, ma senza unione doganale: sconfitta con 377 voti contro 65;
- 4) l'inclusione di un'unione doganale in qualsiasi accordo di recesso che verrà negoziato: sconfitta con 272 voti contro 264;
- 5) il piano di recesso proposto dal Partito laburista, secondo cui vi sarebbe un'unione doganale che preveda la possibilità, per il Regno Unito, di avere voce sui futuri accordi commerciali, un allineamento al mercato unico, nuovi diritti e tutele relativi all'UE, la partecipazione alle agenzie ed ai programmi di finanziamento europeo, nonché un accordo in tema di sicurezza che preveda, tra l'altro, l'accesso al mandato d'arresto europeo: sconfitto con 307 voti contro 237;
- 6) la revoca della *Brexit*, nota anche come revoca dell'art. 50 del Trattato sull'Unione europea: sconfitta con 293 voti contro 184;
- 7) il voto popolare sull'accordo a disciplina della *Brexit* eventualmente approvato dal Parlamento prima della ratifica: sconfitto con 295 voti contro 268;
- 8) l'appello all'Esecutivo per la stipulazione di accordi di scambio preferenziali con l'UE in caso di *no-deal*: sconfitto con 422 voti contro 139.

L'Esecutivo ha respinto una petizione popolare pubblicata sul sito del Parlamento britannico che chiedeva la revoca della *Brexit* e che aveva ottenuto oltre 5,8 milioni di firme¹⁰.

La May ha annunciato che si sarebbe dimessa qualora dovesse essere approvato il suo accordo, lasciando la gestione della fase successiva del recesso ad un altro Primo ministro¹¹.

29 marzo: Il giorno originariamente previsto per il recesso dall'UE, il Primo ministro May ha sottoposto il suo accordo alla *House of Commons* per una terza votazione. La Camera dei Comuni lo ha respinto di nuovo, con 344 voti contro 286. Ciò significa che, per il momento, la data per il recesso dall'UE è il 12 aprile prossimo.

¹⁰ THE GUARDIAN, *Government rejects Brexit petition to revoke article 50 signed by 5.8 million people*, in *The Guardian*, 27 marzo 2019, <https://www.theguardian.com/politics/2019/mar/27/government-rejects-petition-to-cancel-brexit-signed-by-58-million-people>

¹¹ G. RAYNER, *Theresa May will quit if MPs back her Brexit deal but DUP and hardline Brexiteers remain unmoved*, in *The Telegraph*, 27 marzo 2019, <https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/03/27/theresa-may-will-quit-mps-back-brexit-deal-dup-hardline-brexiteers/>.

I prossimi passi

La sera del 1° aprile, la Camera dei Comuni procederà ad una nuova votazione su quattro alternative all'accordo, che verranno selezionate dallo *Speaker* John Bercow. Sembra che ci siano i voti sufficienti per una *soft Brexit*, che preveda ad esempio la perdurante adesione all'unione doganale con l'UE, ma la proposta è duramente osteggiata dai sostenitori della c.d. *hard Brexit* (anche a costo di uscire senza un accordo), tra cui diversi membri del Gabinetto della May, che hanno minacciato di dare le dimissioni qualora la *premier* dovesse approvarla¹².

In ogni caso, questa settimana, la May potrebbe sottoporre il suo accordo ad una quarta votazione, il c.d. *meaningful vote 3*, forte del fatto che i voti contrari sono, nel tempo, diminuiti sensibilmente (lo scarto tra maggioranza e opposizione si è ridotto dai 230 voti originari a 149 e, poi, 58). Il Primo ministro May sarebbe anche disposta ad indire elezioni generali¹³. In breve, dunque, la situazione di stallo sembra continuare.

Il 10 aprile, la May dovrà partecipare ad un vertice di emergenza del Consiglio europeo, durante il quale potrebbe chiedere una ulteriore posticipazione della data di recesso, probabilmente a lungo termine (con il conseguente obbligo di partecipare alle elezioni del Parlamento europeo) oppure accettare l'uscita del Regno Unito dall'organizzazione sovranazionale senza alcun accordo.

Sarah Pasetto

¹² R. SYAL, *Ministers try to force May's hand over Brexit as cabinet rift widens*, in *The Guardian*, 31 marzo 2019, <https://www.theguardian.com/politics/2019/mar/31/ministers-try-to-force-mays-hand-over-brexit-as-cabinet-rift-widens>; S. COATES, *Soft Brexit will shatter Tory party, Theresa May warned*, in *The Times*, 1° aprile 2019, <https://www.thetimes.co.uk/edition/news/soft-brexit-will-shatter-tory-party-may-warned-rl6r8g6sv>; A. MIKHAILOVA, *Brexit latest news: Cabinet is 'most ill-disciplined' in history, chief whip says, as resignations expected over customs union vote*, in *The Telegraph*, 1° aprile 2019, <https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/04/01/brexit-latest-newsmps-take-back-control-commons-agenda-second/>.

¹³ H. STEWART – J. ELGOT, *May hopes to hold fourth vote on Brexit deal*, in *The Guardian*, 29 marzo 2019, <https://www.theguardian.com/politics/2019/mar/29/mps-reject-theresa-mays-brexit-deal-third-time>.

STATI UNITI

CORTE SUPREMA FEDERALE – GIURISPRUDENZA

Recenti sentenze della Corte suprema federale

03/04/2019

1) *Republic of Sudan, Petitioner v. Rick Harrison, et al.*, No. 16–1094, 587 U.S. __ (2019), del 26 marzo 2019, sulla modalità di notifica di una causa civile ad uno Stato straniero

Il *Foreign Sovereign Immunities Act* del 1976 (di seguito, FSIA) concede agli Stati sovrani stranieri l'immunità dalla responsabilità civile negli Stati Uniti, con talune eccezioni. Nel caso in cui si applichi una eccezione, la questione è sottoponibile alla giurisdizione della corte distrettuale federale competente; la giurisdizione personale, invece, si ha "là dove avviene la notifica" ai sensi della *section* 1608(a) della legge. Tale *section* reca diversi modi secondo i quali deve avvenire la notifica, tra cui la notifica "per mezzo di qualsiasi forma di posta che richieda una ricevuta firmata, che deve essere indirizzata e spedita [...] al capo del Ministero degli Affari esteri dello Stato straniero in questione"¹.

I resistenti di fronte alla Corte suprema erano le vittime del bombardamento della nave USS *Cole* ed i loro familiari. Avevano denunciato la Repubblica del Sudan ai sensi dell'FSIA, asserendo che lo Stato aveva fornito sostegno materiale al gruppo terroristico al-Qaeda per l'esecuzione del bombardamento. La notifica era stata inviata al Ministro degli affari esteri del Sudan, ma presso l'ambasciata del paese negli Stati Uniti. Il Sudan, che non si era costituito in giudizio, aveva poi contestato la validità della notifica per via della spedizione presso l'ambasciata e non presso la sede del Ministero degli Affari esteri in Sudan. La tesi dello Stato era stata respinta in primo ed in secondo grado di giudizio.

La decisione delle corti inferiori è stata rovesciata dalla Corte suprema federale². La *opinion* della Corte è stata redatta dal *Justice* Alito, al quale si sono uniti il *Chief Justice* Roberts ed i *Justices* Ginsburg, Breyer, Sotomayor, Kagan, Gorsuch e Kavanaugh. Il *Justice* Thomas ha depositato una *opinion* dissenziente.

¹ *Section* 1608(a)(3).

² Il testo integrale della decisione è reperibile all'indirizzo: https://www.supremecourt.gov/opinions/18pdf/16-1094_3d94.pdf.

La conclusione accolta era in linea con il significato ordinario del lessico utilizzato per formulare la previsione in questione. Inoltre, era avallata da diverse previsioni collegate della stessa *section*, oltre che da canoni ben consolidati di interpretazione legislativa adottati dalla giurisprudenza della Corte suprema. Infine, si trattava di una lettura che permetteva di evitare il conflitto con le *Federal Rules of Civil Procedure*, le norme di procedura civile federale, nonché con la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche.

Le tesi sostenute dai resistenti non potevano essere accolte. A differenza di quanto argomentavano, non era possibile interpretare la *section* rilevante nel senso di richiedere la spedizione ad un luogo che “probabilmente avrebbe avuto una linea di comunicazione diretta con il Ministro degli Affari esteri”, perché ciò avrebbe dato luogo a confusione, per cui era consigliabile, invece, mantenere una regola chiara. Per quanto riguardava, invece, la loro ipotesi secondo cui l’argomentazione opposta dal Sudan era di natura assai tecnica ed era stata, peraltro, sollevata oltre il tempo utile, di talché era ingiusto respingere le loro richieste, la Corte suprema ha rilevato che, poiché si trattava di un caso che coinvolgeva questioni delicate relative alla diplomazia, lo stato di diritto imponeva l’adesione a norme, anche se le questioni di equità avrebbero sostenuto la conclusione contraria.

Ad avviso del *Justice Thomas*, l’ambasciata poteva essere ritenuta un luogo adeguato presso il quale inviare la notifica, alla luce del ruolo unico svolto dalle ambasciate nel favorire la comunicazione tra Stati. Nella specie, poi, non vi erano prove circa il fatto che l’ambasciata del Sudan avesse rifiutato la notifica indirizzata al Ministro degli affari esteri.

2) *Biestek v. Berryhill, Acting Commissioner of Social Security*, No. 17–1184, 587 U.S. ___ (2019), del 1° aprile 2019, sulla validità delle testimonianze dei periti

Il ricorrente *Biestek*, un *ex-operaio* edile, aveva chiesto di poter ricevere il sussidio di disabilità, poiché asseriva che le sue disabilità mentali e fisiche gli impedivano di lavorare. L’amministrazione competente aveva assegnato il suo caso ad un *Administrative Law Judge* (giudice di diritto amministrativo) affinché tenesse un’udienza, nella quale il giudice doveva stabilire se il *Biestek* fosse in grado di svolgere lavori meno usuranti. Al fine di giungere alla decisione, il giudice si era avvalso di un perito, per individuare le tipologie di lavoro che il *Biestek* fosse in grado di svolgere e se esse fossero ancora presenti nel mercato del lavoro nazionale.

Durante l'esame del perito, l'avvocato del Biestek aveva chiesto quali fossero le fonti dei dati da esso adottati; l'esperto aveva affermato che provenivano dalle proprie indagini di mercato, rifiutando, su richiesta, di fornire copie degli stessi. Il giudice aveva negato l'erogazione dei sussidi nei confronti del Biestek in base alla testimonianza del perito. Il Biestek aveva poi agito in giudizio presso la giurisdizione federale, facendo valere che i rilievi di fatto di un giudice di diritto amministrativo sono "conclusivi" solo se sostenuti da "prove sostanziali". Il Biestek argomentava che la testimonianza del perito non potesse costituire una prova sostanziale, poiché il perito aveva ommesso di fornire i relativi dati a supporto di quanto sostenuto. Sia la *District Court* competente sia la corte di appello del *Sixth Circuit* avevano respinto la sua tesi.

La Corte suprema federale ha stabilito che il rifiuto, opposto da un perito, di fornire su richiesta i dati relativi ad un'indagine di mercato condotta in via privata non esclude automaticamente che la testimonianza possa costituire una prova sostanziale³. La *opinion* della Corte è stata redatta dalla *Justice* Kagan, alla quale si sono uniti il *Chief Justice* Roberts ed i *Justices* Thomas, Breyer, Alito e Kavanaugh. I *Justices* Sotomayor e Gorsuch hanno, ciascuno, depositato una *opinion* dissenziente; la *Justice* Ginsburg ha avallato la pronuncia del giudice Gorsuch.

Una prova sostanziale è quella che una persona ragionevole riterrebbe adeguata al fine di sostenere una determinata conclusione. Poiché, in assenza di una richiesta di visionare i dati di sostegno, la testimonianza di un perito può costituire una prova sostanziale anche se non accompagnata dai relativi dati, non è evidente perché un fatto ulteriore (quale il rifiuto di produrre quegli stessi dati) possa rendere automaticamente inadeguata la sua testimonianza. Il rifiuto produce esiti diversi a seconda dei casi (talvolta può minare la credibilità dell'esperto od interferire con l'esame del testimone, talaltra tali effetti non si hanno), di talché una regola categorica non è opportuna.

La Corte ha affermato che, con il ricorso, il Biestek richiedeva esclusivamente l'adozione della regola categorica di cui sopra e non richiedeva di stabilire se, nel suo caso, la testimonianza del perito costituisse una prova sostanziale. Le due opinioni dissenzienti si sono discostate da questo rilievo, affermando inoltre che, nella specie, la testimonianza del perito non era una prova sostanziale. Infatti, non poteva dirsi ragionevole fare affidamento su una dichiarazione conclusiva, senza che venissero adottati i dati che la avevano fondata o, in alternativa, senza dimostrare che gli stessi dati erano di difficile presentazione. La maggioranza

³ Il testo della decisione è reperibile *on line* alla pagina https://www.supremecourt.gov/opinions/18pdf/17-1184_1b82.pdf.

avrebbe ristretto il contenuto della richiesta del Biestek solo perché aveva operato un livello eccessivo di “astrazione”.

Sarah Pasetto

STATI UNITI

PENA DI MORTE – METODI DI ESECUZIONE

Corte suprema, sentenza *Bucklew v. Precythe, Director, Missouri Department of Corrections, et al.*, No. 17–8151, 587 U.S. __ (2019), del 1° aprile 2019, sui metodi di esecuzione della pena capitale

03/04/2019

Il ricorrente Bucklew, condannato alla pena capitale, contestava il protocollo predisposto dallo Stato del Missouri per la sua esecuzione, che prevede un'iniezione del farmaco pentobarbital. Tale metodo, a suo avviso, gli avrebbe provocato dolori atroci a causa di una sua condizione medica; era in base a questo che contestava il metodo, a prescindere dalla sussistenza degli stessi dolori per gli altri detenuti.

Il ricorso era stato intentato in base al VIII Emendamento, che, secondo la sentenza *Baze v. Rees*, rende incostituzionali i protocolli per l'esecuzione solo se il detenuto abbia prima identificato una procedura “fattibile e prontamente attuabile” che possa “ridurre in maniera significativa il rischio sostanziale di forte dolore”¹. La sentenza era stata, poi, avallata dalla pronuncia *Glossip v. Gross*².

La richiesta del Bucklew era stata respinta dalle corti inferiori.

La Corte suprema ha respinto la richiesta con una maggioranza di cinque giudici contro quattro, divisi secondo linee ideologiche³. La *opinion* della Corte è stata redatta dal *Justice* Gorsuch, al quale si sono uniti il *Chief Justice* Roberts ed i *Justices* Thomas, Alito e Kavanaugh. I giudici Thomas e Kavanaugh hanno entrambi depositato *opinions* concorrenti. Il *Justice* Breyer ha redatto una *opinion* dissenziente, al quale si sono unite le *Justices* Ginsburg, Sotomayor e Kagan (ad eccezione della *Part III*). La *Justice* Sotomayor ha altresì depositato una propria *opinion* dissenziente.

La Corte suprema ha dapprima ricordato che le due sentenze *Baze* e *Glossip* erano quelle dirimenti nei casi, coinvolgenti l'VIII Emendamento, in cui si asseriva che un metodo di esecuzione provocava dolore in misura incostituzionalmente crudele. Secondo tali pronunce, l'VIII Emendamento vieta,

¹ 553 U.S. 35, del 2008.

² No. 14–7955, 576 U.S. __ (2015), del 2015.

³ Il testo della decisione è reperibile *on line* alla pagina https://www.supremecourt.gov/opinions/18pdf/17-8151_new_0pm1.pdf.

effettivamente, i metodi di esecuzione crudeli ed inusuali, ma non garantisce il diritto dei detenuti ad una morte indolore. Infatti, al momento della sua introduzione, la previsione permetteva, ad esempio, l'impiccagione, che comporta notevole sofferenza fisica; la sua *ratio* è piuttosto quella di vietare il concorrere di dolore, terrore o vergogna. Per dimostrare la sussistenza di una tale concorrenza, il detenuto deve dimostrare che esiste un metodo alternativo, fattibile e prontamente attuabile, che comporterebbe la significativa riduzione del rischio elevato di forte dolore e che lo Stato si è rifiutato di adottare quel metodo senza addurre una motivazione penologica legittima. È questo, secondo le due sentenze, il criterio che deve governare i casi quali quello della specie. Nelle due sentenze si è ribadito che la Costituzione concede un certo margine di apprezzamento agli Stati stati nella scelta del metodo di esecuzione e non si autorizzano le corti a decidere quali siano le “*best practices*” relativi agli stessi. Né le pronunce indicano che metodi già ritenuti conformi a Costituzione non lo siano più non appena si introduca un metodo asseritamente più umanitario.

Pertanto, la giurisprudenza impediva l'accoglimento della tesi del ricorrente Bucklew, secondo cui dovevano essere ritenuti categoricamente incostituzionali quei metodi che comportassero un rischio elevato e particolare di grave sofferenza se applicati ad un determinato detenuto, a causa della sua particolare condizione medica.

La Corte suprema ha anche rilevato che, nella specie, le condizioni poste da *Baze* e *Glossip* non erano state soddisfatte. Il metodo alternativo proposto dal Bucklew, l'ipossia da azoto, non è né fattibile né prontamente attuabile. Il ricorrente non avrebbe addotto alcuna prova al riguardo. Inoltre, lo Stato del Missouri aveva una valida motivazione nel respingere l'alternativa, ovvero la volontà di non essere il primo Stato a sperimentare un nuovo metodo di esecuzione. Senza contare che, anche nel caso in cui l'ipossia da azoto fosse un'ipotesi plausibile, il Bucklew non dimostrava che il metodo avrebbe ridotto in maniera significativa il rischio elevato di provare forte dolore, soprattutto rispetto al pentobarbital attualmente impiegato dallo Stato.

Nel proprio *dissent*, il Justice Breyer ha rilevato, in contrasto con la maggioranza, che sussistevano prove mediche valide che dimostravano che il metodo di esecuzione attualmente in vigore avrebbe provocato al ricorrente dolori atroci, tanto da sottoporlo a sofferenze incostituzionali. Inoltre, il criterio del metodo alternativo stabilito in *Glossip* non avrebbe dovuto essere applicato, nella specie, a causa della diversità delle circostanze di fatto rispetto a quelle che avevano dato luogo al precedente. Infatti, se *Glossip* riguardava un ricorso contro un metodo di esecuzione in generale, nella specie il ricorrente asseriva di versare

in una condizione assolutamente speciale a causa della sua particolare patologia, tale per cui il metodo di esecuzione avrebbe provocato, solo a lui, gravissime sofferenze. Infine, il giudice Breyer ha rilevato la sufficienza del materiale addotto dal Bucklew a sostegno della validità del metodo di esecuzione alternativo proposto. Al riguardo, infatti, altri tre Stati (Alabama, Mississippi e Oklahoma) hanno espressamente permesso l'introduzione dell'ipossia da azoto come metodo di esecuzione.

Sarah Pasetto

SPAGNA

LIBERTÀ DI INFORMAZIONE – GIORNALISMO

Il Tribunale costituzionale si pronuncia sulla condanna di un giornalista per il reato di rivelazione di segreti e sull'utilizzo di una telecamera nascosta per fare *reportages*

03/04/2019

Il Tribunale costituzionale ha emanato di recente due decisioni che riguardano la libertà di informazione di cui all'art. 20, comma 1, paragrafo *d*), Cost.¹.

(i) La STC 24/2019², del 25 febbraio, ha accolto il ricorso di *amparo* di un giornalista nei confronti delle decisioni giurisdizionali che lo avevano dichiarato colpevole del reato di rivelazione di segreti di cui all'art. 197, comma 4, paragrafo secondo, del Codice penale.

La norma penale (nella redazione del 2010, applicabile al caso) sanzionava la persona che, conoscendo l'origine illecita di un'informazione, ma senza aver partecipato alla sua scoperta, avesse rivelato dati di carattere personale di altri. Nella specie, il ricorrente aveva pubblicato in un giornale *on line* un articolo in cui denunciava che l'allora presidente della provincia di León aveva preteso e ottenuto illegittimamente il pagamento dell'indennità di trasferta per i viaggi verso le riunioni del consiglio di amministrazione di una cassa di risparmio asseritamente effettuati con l'automobile privata, quando in realtà per i viaggi ci si era avvalsi di un'auto di servizio. A corredo della notizia, il giornalista aveva pubblicato un estratto-conto bancario della presidente, ciò che aveva motivato la sua condanna in sede penale.

La *sala* prima del Tribunale costituzionale ha accolto il ricorso del giornalista ed ha dichiarato che la giurisdizione ordinaria non aveva valutato correttamente il

¹ Sugli aspetti più salienti della libertà di informazione, quaranta anni dopo l'approvazione della Costituzione spagnola del 1978, v. *Cuarenta años de libertad de prensa*, n. 37, gennaio 2019, monografico della rivista *Cuadernos de periodistas*, reperibile *on line* alla pagina <http://www.cuadernosdeperiodistas.com/numero/37/>.

² Il testo della decisione è reperibile *on line* alla pagina https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4439. Per un primo commento, v. *El BOE publica la pionera sentencia de leonoticias que fija un nuevo marco para todos los periodistas*, in *Leonoticias*, del 26/03/2019, <https://www.leonoticias.com/leon/publica-pionera-sentencia-20190326103640-nt.html>.

contenuto costituzionale della libertà di informazione, alla quale la giurisprudenza costituzionale riconosce una posizione privilegiata in caso di conflitto con altri diritti, in quanto strumento per la formazione di un'opinione pubblica libera, consustanziale al pluralismo politico proprio dello stato di diritto.

Ad avviso del Tribunale costituzionale, (a) le informazioni divulgate avevano indubbiamente rilevanza pubblica, sia per la carica di cui era titolare la persona interessata, sia per il fatto che le informazioni la riguardavano ed avevano a che fare con la riscossione di prestazioni economiche non giustificate e con l'utilizzo dei beni pubblici. Inoltre, (b) l'estratto-conto pubblicato era funzionale ad attestare la veridicità della notizia. La certezza dei dati pubblicati era stata il presupposto della condanna penale del giornalista (altrimenti non avrebbero potuto essere considerati "segreti" agli effetti della disposizione penale). Tuttavia, in questo caso la finalità che si perseguiva con la pubblicazione dell'estratto-conto bancario non era altra che quella di giustificare la veridicità dell'informazione pubblicata. I dati bancari pubblicati rafforzavano la veridicità della notizia, erano al servizio della credibilità delle informazioni trasmesse. Infine, (c) i dati pubblicati erano quelli strettamente necessari per garantire la veridicità delle notizie. Il documento bancario non forniva un quadro completo della situazione del conto bancario della presidente, ma includeva solo le voci attinenti alle quantità corrisposte dalla cassa di risparmio in base al chilometraggio (data della riunione del consiglio di amministrazione, data della transazione, numero di riferimento, importo in euro ed oggetto). I dati del saldo e quelli relativi ad altre operazioni erano stati barrati, e la numerazione del conto ed il nome del titolare ommessi.

(ii) La STC 25/2019³, del 25 febbraio, ha accolto il ricorso di *amparo* di una persona che era stata registrata con telecamera occulta da due giornalisti. Il ricorrente, che asseriva di essere un guaritore specialista in terapie alternative, aveva ricevuto nel suo ufficio professionale i due giornalisti perché si erano finti clienti. Le immagini, che non avevano nascosto il volto né la voce del guaritore, erano state utilizzate inizialmente in due *reportages* trasmessi in televisione per denunciare le truffe sulla salute e, successivamente, erano state utilizzate nella pagina *web* di una associazione che combatte contro le sette. La *sala* civile del Tribunale supremo, ritenendo prevalente la libertà di informazione, aveva respinto il ricorso presentato per intrusione illegittima nel diritto all'intimità, per violazione del diritto all'immagine ed all'onore.

³ Il testo della decisione è reperibile *on line* alla pagina https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4440.

Con la decisione passata in rassegna, la *sala* prima del Tribunale costituzionale ha ribaltato la decisione del Tribunale supremo ed ha chiarito la giurisprudenza costituzionale pregressa sull'utilizzo giornalistico della telecamera occulta⁴, dichiarando al riguardo che: a) di norma, la Costituzione esclude l'utilizzo giornalistico della telecamera nascosta, perché costituisce una grave intromissione illegittima nei diritti fondamentali all'intimità ed alla propria immagine; b) il suo utilizzo può essere eccezionalmente ritenuto legittimo quando non vi siano mezzi meno intrusivi per ottenere l'informazione; c) la giustificazione costituzionale del carattere prevalente della libertà di informazione copre solo informazioni con rilevanza pubblica, suo limite immanente; d) i mezzi di comunicazione che diffondono le immagini ottenute mediante una telecamera nascosta debbono distorcere il volto e la voce delle persone registrate quando la loro identificazione non sia funzionale all'interesse generale; e) le immagini che mostrano situazioni o comportamenti che pregiudicano inutilmente la reputazione delle persone interessate non possono essere diffuse.

Carmen Guerrero Picó

⁴ V. le precedenti SSTC 12/2012, del 30 gennaio, e 74/2012, del 16 aprile.

REGNO UNITO

INTERPRETAZIONE GIUDIZIALE – STRUMENTI

Corte suprema, sentenza *Stocker (Appellant) v Stocker (Respondent)*, [2019] UKSC 17, del 3 aprile 2019, sull'uso di strumenti interpretativi da parte del giudice

03/04/2019

I contendenti erano stati marito e moglie. Dopo la fine della loro relazione, l'uomo aveva iniziato una relazione con un'altra donna. Verso la fine del 2012, la *ex-moglie* e la nuova compagna avevano avuto uno scambio di messaggi sulla bacheca virtuale della compagna su Facebook, in cui la *ex-moglie* affermava che l'*ex-marito* aveva “tentato di strangolarla”, che era stato allontanato dalla loro abitazione a seguito di diverse minacce che le aveva rivolto, che c'erano “problematiche relative ad armi da fuoco” e che, secondo la polizia, egli avrebbe violato le condizioni di un'ordinanza restrittiva.

L'uomo aveva intentato causa contro la *ex-moglie* per diffamazione, asserendo che il significato della locuzione “tentato di strangolare” indicasse un tentato omicidio. La donna, per contro, ribadiva che voleva semplicemente dire che l'uomo la aveva presa per il collo ed ostacolato la sua respirazione, in modo tale da incuterle il timore di venire uccisa.

In primo grado, all'inizio dell'udienza, il giudice aveva suggerito che si dovesse far riferimento all'*Oxford English Dictionary*, il principale dizionario dell'inglese britannico. Lo stesso testo dava due possibili significati per “strangolare”: (1) l'uccisione tramite la compressione, dall'esterno, della gola e (2) la costrizione del collo o della gola in maniera tale da provocare dolore. Ripercorrendo i fatti, il giudice aveva ipotizzato che, qualora la *ex-moglie* avesse scritto “mi ha strangolata”, un normale lettore avrebbe interpretato la dichiarazione in maniera tale da significare una dolorosa compressione del collo. Tuttavia, poiché l'uomo aveva effettivamente compresso il collo della *ex-moglie*, la locuzione “tentato di strangolare” non poteva avere quello stesso significato. Così, aveva determinato, anche in base alle definizioni fornite nel dizionario, che agli occhi di un lettore ordinario, la frase “tentato di strangolare” significava che aveva provato ad uccidere la donna. Pertanto, la donna aveva effettivamente reso una dichiarazione diffamatoria.

La *Court of Appeal*, in sede di impugnazione aveva affermato che l'utilizzo dei dizionari non faceva parte della procedura giudiziale per determinare il significato

naturale ed ordinario dei vocaboli. Tuttavia, nella specie, non era stato occasionato alcun danno, nel senso che il giudice aveva utilizzato il dizionario per avallare la conclusione che aveva raggiunto con altri mezzi.

La Corte suprema ha accolto il ricorso della donna all'unanimità¹. Il giudice di primo grado aveva commesso un errore di diritto nell'utilizzare il dizionario come punto di partenza della sua analisi del significato dei termini in questione e nell'omettere di tenere nel dovuto conto il contesto della comunicazione avvenuta su Facebook. Il *judgment* della Corte è stato redatto da *Lord Kerr*.

Ad avviso della Corte, l'analisi proposta dal giudice era sfociata in un risultato palesemente anomalo, nel senso che, secondo la prospettiva adottata dal giudice, la frase ipotetica "mi ha strangolata" comportava un'accusa meno grave rispetto alla frase "ha tentato di strangolarmi". Era questa la conseguenza dell'attenersi esclusivamente al significato indicato dal dizionario.

A differenza di quanto rilevato dalla *Court of Appeal*, per il giudice di primo grado, il dizionario non era affatto un criterio di semplice verifica: vi aveva fatto riferimento prima di ascoltare le argomentazioni relative al significato e, peraltro, nella sua sentenza, non aveva mai utilizzato il termine "verifica". Piuttosto, il giudice aveva ritenuto che quelle definizioni fossero le uniche di cui poter tenere conto, o quantomeno il doveroso punto di partenza del suo esame.

Se una dichiarazione ha più di un significato plausibile, si può stabilire se sussista la diffamazione solo se si individua quale dei significati attribuire alla dichiarazione. Le corti hanno il compito principale di determinare come un lettore ordinario e ragionevole interpreterebbe quelle parole; in una tale operazione, è necessario tenere conto del contesto in cui la dichiarazione viene resa.

Il fatto che la dichiarazione contestata fosse stata resa su Facebook era fondamentale e non poteva essere tralasciata dal giudice. La Corte suprema ha rilevato che sarebbe "poco saggio" cercare un significato teorico o logico di una comunicazione pubblicata su Facebook; piuttosto, la ricerca dovrebbe rispecchiare il fatto che la comunicazione è informale, e non formulata secondo termini attentamente valutati. Il giudice, ponendo l'enfasi sul significato dei termini indicato dal dizionario, aveva dunque errato; ciò gli aveva impedito, peraltro, di compiere un'indagine realistica su come un lettore ordinario della pubblicazione su Facebook la avrebbe interpretata.

Pertanto, la Corte ha dovuto stabilire *ex novo* il significato della dichiarazione. A suo avviso, la frase "tentato di strangolare" significava che l'uomo la aveva afferrata per il collo, comprimendolo. Non poteva, pertanto, essere ritenuta

¹ Il testo della decisione è reperibile *on line* alla pagina <https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2018-0045-judgment.pdf>.

diffamatoria, in quanto l'uomo aveva ommesso di dimostrare la veridicità della propria affermazione tesa a propugnare l'esattezza del significato meno grave.

Sarah Pasetto

SPAGNA

INDIPENDENTISTI CATALANI – MISURE CAUTELARI PENALI

Il Tribunale costituzionale si oppone nuovamente alla sospensione della carcerazione preventiva dei *leaders* dell'indipendentismo catalano

04/04/2019

I *leaders* catalani sottoposti a carcerazione preventiva per il tentativo di secessione del 2017 hanno presentato ricorsi di *amparo*, sia contro le decisioni giurisdizionali con cui è stata decisa l'adozione di questa misura cautelare, sia contro le decisioni che l'hanno successivamente confermata e prorogata.

Il Tribunale costituzionale, in applicazione della sua giurisprudenza pregressa, si è sempre rifiutato di sospendere la carcerazione preventiva prima di entrare nel merito dei ricorsi perché, se così facesse, la sua decisione equivarrebbe ad un accoglimento anticipato dei ricorsi di *amparo*.

Alla stessa conclusione sono giunte le due ordinanze del 26 marzo 2019 anticipate il 3 aprile sulla pagina *web* del Tribunale costituzionale. I difensori di Jordi Turull i Negre e Josep Rull i Andreu¹ e di Jordi Sánchez i Picanyol² avevano chiesto al massimo interprete costituzionale di rivedere alcuni suoi precedenti alla luce della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo *Selahattin Demirtaş c. Turchia*, del 20 novembre 2018³.

¹ V. https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_045/2018-2971ATC.pdf.

² V. https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_046/2018-2226ATC.pdf.

³ “Il ricorrente, membro dell'Assemblea nazionale e presidente del partito democratico popolare (HDP), era stato arrestato e mantenuto in stato di detenzione poiché sospettato di aver commesso diversi reati, alcuni dei quali di stampo terroristico. La Corte europea ha ritenuto [...] sussistente la violazione dell'art. art. 5 comma 3 Cedu, in ordine alla ragionevole durata della custodia cautelare, poiché le proroghe della misura privativa della libertà personale erano fondate esclusivamente sulla gravità delle accuse mosse nei confronti del ricorrente. Inoltre, i provvedimenti in parola erano motivati facendo ricorso a formule stereotipate, mancando anche ogni valutazione degli elementi favorevoli alla scarcerazione.

“In più, la Corte europea ha ritenuto la violazione dell'art. 18 Cedu in relazione all'art. 5 comma 4 Cedu, in quanto la detenzione del ricorrente – membro di un partito dell'opposizione – era sorretta anche da ragioni politiche, a causa della concomitanza di un referendum e delle elezioni presidenziali” (estratto del riassunto a cura di Valentina Vasta, pubblicato su *Diritto*

L'art. 57 LOTC permette al Tribunale costituzionale di riconsiderare, d'ufficio o su istanza di parte, l'esito di un *incidente de suspensión* riguardante l'imposizione di sue misure cautelari in virtù di circostanze sopravvenute o che non si conoscevano al momento della decisione. Cionondimeno, il *plenum* ha dichiarato che la sentenza *Selahattin Demirtaş c. Turchia* non può essere ritenuta una circostanza sopravvenuta a questi effetti, perché non è una decisione definitiva. Infatti, il 18 marzo 2019 la Grande camera della Corte europea⁴ ha deciso che giudicherà il ricorso presentato dal Governo turco e dal ricorrente nei confronti della decisione di novembre.

È opportuno segnalare che il Tribunale costituzionale ha iniziato a pronunciarsi sul merito dei ricorsi di *amparo* riguardanti la misura della carcerazione preventiva dei *leaders* indipendentisti. Le SSTC 29/2019⁵ e 30/2019⁶, entrambe del 28 febbraio, hanno respinto i ricorsi di Jordi Sànchez i Picanyol e di Jordi Cuixart i Navarro. Dopo un'attenta disamina della giurisprudenza sul diritto alla libertà personale (art. 17 Cost.) e sui diritti alla tutela giurisdizionale effettiva e di difesa (art. 24 Cost.), il Tribunale costituzionale ha ritenuto che le decisioni del *juzgado central de instrucción* e della *sala* penale dell'Udienza nazionale che avevano adottato la misura cautelare rispettavano gli *standards* di motivazione richiesti dalla giurisprudenza costituzionale ed erano state adottate nel rispetto delle garanzie processuali.

Esaurita la via interna, i ricorrenti hanno deciso di adire la Corte EDU.

Carmen Guerrero Picó

Penale Contemporaneo il 07/02/2019, <https://www.penalecontemporaneo.it/d/6475-monitoraggio-corte-edu-novembre-2018>).

⁴ Cfr. <http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-6361002-8328831>.

⁵ Il testo della decisione è reperibile *on line* alla pagina https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4444.

⁶ Il testo della decisione è reperibile *on line* alla pagina https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4445.

GERMANIA

INDAGINI PRELIMINARI – GIURISDIZIONE

Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 12 marzo 2019 (2 BvR 675/14), sul servizio di reperibilità dei giudici per le indagini preliminari

05/04/2019

Il Tribunale costituzionale federale ha accolto¹ il ricorso diretto di un imputato che aveva subito una perquisizione notturna della propria abitazione. Il Tribunale costituzionale ha evidenziato come l'art. 13 della Legge fondamentale, che sancisce l'inviolabilità del domicilio e la riserva di giurisdizione, impone costituzionalmente la raggiungibilità di un giudice per le indagini preliminari (GIP) anche attraverso l'istituzione di un servizio di riserva. Il giudice deve essere raggiungibile durante il giorno, in ogni caso, tra le ore 6 e le ore 21. Durante la notte un servizio di reperibilità deve essere previsto, se le esigenze in un determinato luogo lo richiedono, esigenze che vengono considerate esistenti se non si limitano solo a casi eccezionali. La determinazione dell'esigenza del servizio notturno spetta ai vertici dei tribunali, che decidono nell'ambito della propria discrezionalità e responsabilità conformemente ai doveri d'ufficio. Al riguardo, possono avvalersi di un certo margine di valutazione e di prognosi.

Nel caso in esame, il Tribunale costituzionale ha accolto il ricorso diretto dell'imputato avente ad oggetto le sentenze che avevano affermato la legittimità della perquisizione notturna ordinata dal solo pubblico ministero senza alcun intervento di un GIP (non raggiungibile in quanto non esisteva nel luogo un servizio notturno). Il Tribunale di Karlsruhe ha infatti censurato il fatto che i giudici non avessero valutato, nell'ambito della loro decisione sulla legittimità della perquisizione, l'eventuale obbligo costituzionale di prevedere un servizio notturno del GIP. La questione è quindi stata rinviata per una nuova decisione al tribunale competente.

Maria Theresia Rörig

¹ Un comunicato stampa dell'ordinanza è disponibile in lingua inglese alla pagina web: <https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2019/bvg19-022.html>.

FRANCIA

ORDINE PUBBLICO – TUTELA DURANTE LE MANIFESTAZIONI

Conseil constitutionnel, decisione n. 2019-780 DC, del 4 aprile 2019, Legge sul rafforzamento e sulla tutela dell'ordine pubblico durante le manifestazioni

08/04/2019

La proposta di legge sul rafforzamento e sulla tutela dell'ordine pubblico durante le manifestazioni è stata adottata dal Parlamento in data 12 marzo 2019¹. La legge è stata deferita al *Conseil constitutionnel* con due ricorsi di parlamentari e con ricorso del Presidente della Repubblica, in data 13 marzo 2019. Con la decisione n. 2019-780 DC², del 4 aprile 2019, i giudici costituzionali hanno dichiarato alcune delle disposizioni impugnate non conformi alla Costituzione.

– *Sull'art. 2*

L'art. 2 della legge introduce nel Codice di procedura penale (d'ora in avanti, c.p.p.) l'art. 78-2-5 che, in determinate condizioni, consente agli ufficiali di polizia giudiziaria e, sotto la responsabilità di questi, agli agenti di polizia giudiziaria, di procedere all'ispezione, visiva e non solo, di bagagli nonché di veicoli circolanti, fermi o parcheggiati sulla via pubblica o in qualunque luogo accessibile al pubblico, sui luoghi di una manifestazione o nelle immediate vicinanze.

I deputati ricorrenti sostenevano che tali disposizioni violassero la libertà di circolazione, la libertà di riunione, il diritto all'espressione pubblica delle idee e delle opinioni ed il principio di proporzionalità delle pene. Asserivano, inoltre, che tali operazioni non sarebbero state necessarie, adatte e proporzionate all'obiettivo perseguito dal legislatore, dato che esistono già nell'ordinamento altre disposizioni che consentono di tutelare l'ordine pubblico in caso di manifestazioni.

¹ La proposta di legge era stata presentata in Senato in data 14 giugno 2018. Il *dossier* legislativo è reperibile *on line* alla pagina <http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl17-575.html>.

² Il testo della decisione è reperibile *on line* alla pagina https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2019780dc/2019780dc.pdf e il relativo comunicato stampa alla pagina <https://www.conseil-constitutionnel.fr/actualites/communiquede/decision-n-2019-780-dc-du-4-avril-2019-communique-de-presse>.

Dopo aver sottolineato che le ispezioni possono essere effettuate solo per prevenire e reprimere il reato di partecipazione ad una manifestazione o ad una riunione pubblica con un'arma (reato previsto all'art. 431-10 del Codice penale), il *Conseil constitutionnel* ha stabilito che le disposizioni contestate perseguono l'obiettivo di ricerca degli autori di un reato tale da poter violare gravemente il corretto svolgimento della manifestazione. I giudici hanno evidenziato, inoltre, che le operazioni disciplinate dalle disposizioni contestate devono essere autorizzate, in forma scritta, dal procuratore. Sono, quindi, poste sotto il controllo di un magistrato, il quale determina il luogo e la durata delle operazioni. Infine, il *Conseil* ha stabilito che discende dai parr. I e II dell'art. 78-2-2 del c.p.p., cui rinviano le disposizioni contestate, il fatto che tali operazioni possano condurre ad una immobilizzazione dell'interessato, ma solo per il tempo strettamente necessario alla loro effettuazione. Non hanno, quindi, come effetto, quello di restringere l'accesso ad una manifestazione né di impedirne il buon andamento.

Sulla scorta di queste considerazioni, il *Conseil constitutionnel* ha stabilito che le disposizioni contestate non violano il principio di proporzionalità delle pene né alcun'altra esigenza di rango costituzionale.

– *Sull'art. 3*

L'art. 3 ha inserito nel Codice della sicurezza interna l'art. L. 211-4-1, che consentiva all'autorità amministrativa (ovvero al prefetto), in determinate condizioni, di vietare ad una persona di partecipare ad una manifestazione sulla via pubblica. In virtù del quarto comma del medesimo articolo, in determinati casi, un soggetto può vedersi imposto il divieto di partecipare a qualunque manifestazione organizzata sul territorio nazionale per la durata di un mese, rinnovabile. A parere dei ricorrenti, tali disposizioni violavano il diritto all'espressione pubblica delle idee e delle opinioni, la libertà di circolazione e la libertà di riunione. Sostenevano che tale misura non fosse necessaria giacché esisteva già la possibilità, per l'autorità giudiziaria, di sanzionare un soggetto che abbia arrecato disturbo mediante l'irrogazione del divieto di manifestare. Inoltre, consentendo all'autorità amministrativa di pronunciare tale interdizione in via preventiva, il legislatore avrebbe violato il diritto di difesa, la presunzione di innocenza ed il principio di proporzionalità delle pene (giacché tale divieto può durare fino a un mese). I ricorrenti sostenevano anche che tali disposizioni violassero il diritto ad un processo equo ed il diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo, nella misura in cui, in alcune ipotesi, avrebbero autorizzato l'autorità amministrativa a notificare tale decisione senza rispettare il termine di quarantotto ore tra il momento della notifica e l'inizio della manifestazione. Infine, sussisteva

una violazione dell'obiettivo di valore costituzionale di accessibilità e di intelligibilità della legge, nella misura in cui le condizioni in cui il provvedimento di divieto sarebbe stata irrogata erano imprecise ed ambigue, nonché una violazione della libertà di circolazione, visto che tale divieto poteva essere accompagnato da un obbligo, durante il tempo della manifestazione, di rispondere alle convocazioni di qualunque autorità nominata dal prefetto.

Il *Conseil constitutionnel* ha sottolineato che una minaccia di particolare gravità per l'ordine pubblico necessaria perché potesse essere irrogato il provvedimento di divieto di manifestare doveva risultare, secondo le disposizioni contestate, da un atto violento o da azioni commesse in occasioni di manifestazioni nel corso delle quali fossero stati prodotti gravi violazioni all'integrità fisica delle persone o gravi danni alle cose. Il legislatore non aveva, tuttavia, imposto che la condotta rileva fosse necessariamente connessa con le violazioni gravi a persone o a cose verificatesi durante la manifestazione. Non aveva nemmeno imposto che la manifestazione alla quale poteva essere applicato il divieto di partecipare fosse suscettibile di dare luogo a tali eventi. Inoltre, il *Conseil constitutionnel* ha ricordato che il divieto poteva essere pronunciato fondandosi su qualunque tipo di condotta messa in atto, legata o meno ad atti di violenza. Infine, qualunque condotta, qualunque fosse il momento in cui fosse stata messa in atto, poteva altresì giustificare l'irrogazione di un divieto di manifestare. Il *Conseil constitutionnel* ha considerato che le disposizioni contestate lasciavano, dunque, all'autorità amministrativa un eccessivo margine nella valutazione dei motivi idonei a giustificare il divieto. I giudici hanno sottolineato infine che, quando una manifestazione sulla via pubblica non fosse stata oggetto di una dichiarazione o che tale dichiarazione fosse stata fatta in maniera tardiva, il divieto di manifestare era esecutivo d'ufficio e poteva essere notificato in ogni momento all'interessato, compreso nel corso della stessa manifestazione alla quale si applicava.

Alla luce di queste considerazioni, il *Conseil constitutionnel* ha considerato che, tenuto conto della portata del divieto contestato, dei motivi idonei a giustificarlo e delle condizioni previste per la sua impugnazione, il legislatore aveva violato il diritto di espressione pubblica delle idee e delle opinioni in maniera non idonea, non necessaria e non proporzionata. Ha quindi dichiarato l'art. 3 contrario alla Costituzione.

– *Sull'art. 6*

L'art. 6 inserisce nel Codice penale l'art. 431-9-1, che punisce con un anno di reclusione e 15.000 euro di ammenda chi nasconda volontariamente, in tutto o in

parte, il proprio volto, senza legittimo motivo, durante o nei pressi di una manifestazione sulla via pubblica, nel corso o alla fine della quale siano state commesse, o potessero essere commesse, violazioni dell'ordine pubblico.

I parlamentari ricorrenti denunciavano l'imprecisione degli elementi costitutivi di tale reato, imprecisione dalla quale sarebbe derivata una incompetenza negativa del legislatore nonché una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene. Criticavano, in particolare, la difficoltà di concretizzazione della nozione di "occultamento parziale del viso" e l'insufficiente caratterizzazione dell'elemento intenzionale, visto che non si esigeva che la persona che nascondeva il proprio volto partecipasse effettivamente alle violazioni all'ordine pubblico denunciate.

Il *Conseil constitutionnel* ha considerato che il legislatore non si è fondato su una nozione imprecisa, visto che, ritenendo come fatto costitutivo del reato quello di nascondere volontariamente parte del proprio viso, ha inteso sanzionare i casi in cui una persona voglia impedire la sua identificazione. In secondo luogo, il *Conseil* ha stabilito che il legislatore ha definito con precisione il periodo durante il quale l'esistenza di violazioni all'ordine pubblico siano commesse o possano essere commesse. Detto periodo inizia al momento del raduno dei manifestanti e finisce quando essi si siano dispersi. Infine, secondo il *Conseil*, facendo riferimento al rischio di commissione di violazioni dell'ordine pubblico, il legislatore ha inteso colpire le situazioni nelle quali tali rischi siano concreti, e, escludendo i casi in cui il travisamento del volto abbia motivi legittimi, il legislatore ha utilizzato una nozione niente affatto equivoca.

Il *Conseil constitutionnel* ha, quindi, respinto tutte le doglianze dei ricorrenti e dichiarato le disposizioni dell'art. 6 conformi alla Costituzione.

– *Sull'art. 8*

L'art. 8 introduce un 3° *bis* all'art. 138 del c.p.p., il quale elenca gli obblighi ai quali può essere sottoposta una persona sotto controllo giudiziario, aggiungendovi il divieto di partecipare a manifestazioni sulla via pubblica, in determinati luoghi definiti dal giudice istruttore o dal giudice delle libertà e della detenzione.

I senatori ricorrenti impugnavano tali disposizioni in quanto, consentendo di pronunciare un divieto di manifestare applicabile su tutto il territorio nazionale e senza altro limite di durata che quello del periodo di sottoposizione al controllo giudiziario, avrebbero violato la libertà di circolazione, il diritto di espressione pubblica delle idee e delle opinioni, nonché l'art. 9 della Dichiarazione del 1789.

Il *Conseil constitutionnel* ha ricordato che il controllo giudiziario può essere ordinato dal giudice solo nei confronti di una persona potenzialmente soggetta ad una pena detentiva, che può essere pronunciata solo in ragione delle necessità

dell'istruttoria o a titolo di misura di sicurezza; ha inoltre sottolineato che spetta al giudice calibrare il divieto in ragione delle esigenze che giustificano il controllo giudiziario. In questo quadro, spetta al giudice determinare i luoghi in cui applicare il divieto. Infine, il *Conseil* ha sottolineato che la persona sottoposta a tale provvedimento può comunque chiedere la revoca del controllo giudiziario.

Il *Conseil constitutionnel* ha, quindi, stabilito che, adottando le disposizioni contestate, il legislatore ha conciliato in maniera equilibrata le esigenze costituzionali e non ha limitato in maniera non necessaria, adatta e proporzionata il diritto di espressione pubblica delle idee e delle opinioni. Per gli stessi motivi, i giudici hanno considerato che le suddette disposizioni non sottopongono gli interessati ad un rigore che non sia necessario. L'art. 138 del c.p.p. è stato quindi dichiarato conforme alla Costituzione.

Céline Torrisi

FRANCIA

PROCESSO PENALE – SPESE

***Conseil constitutionnel*, decisione n. 2019-773 QPC del 5 aprile 2019, *Société Uber B.V. et autre*, in tema di rimborso delle spese sostenute nel processo penale**

08/04/2019

Il *Conseil constitutionnel* è stato adito dalla *Cour de cassation*, che ha sollevato una questione prioritaria di costituzionalità avente ad oggetto l'art. 800-2 del Codice di procedura penale (d'ora in avanti, c.p.p.), come modificato dalla legge n. 2012-1509 del 29 dicembre 2012, legge finanziaria per il 2013.

Le disposizioni contestate consentivano al giudice che pronunciava una sentenza di assoluzione di riconoscere al soggetto perseguito, come imputato o come persona civilmente responsabile, una indennità, versata dallo Stato o dalla parte civile, per le spese sostenute al fine di difendersi.

Le società ricorrenti nel giudizio *a quo* sostenevano che le disposizioni contestate violassero il principio di uguaglianza davanti alla giustizia, nella misura in cui impedivano alla persona citata davanti al giudice penale in quanto civilmente responsabile, qualora fosse stata estromessa dal processo, di ottenere il rimborso delle spese non ripetibili nei casi in cui l'imputato fosse stato condannato. Ne discendeva, a loro avviso, una violazione dell'equilibrio dei diritti tra le parti, che emergeva ponendo mente al fatto che la parte civile disponeva sempre della possibilità di richiedere alla persona dichiarata civilmente responsabile il rimborso delle spese non ripetibili in caso di condanna di quest'ultima.

Dopo aver stabilito che nessuna esigenza costituzionale impone che una parte al processo possa ottenere dalla controparte il rimborso delle spese sostenute per il processo, ma che la possibilità di ottenere tale rimborso influisce sull'esercizio del diritto di agire in giudizio e sul diritto di difesa, il *Conseil constitutionnel* ha riconosciuto che, effettivamente, qualora la persona perseguita sia stata condannata, nessuna disposizione consente alla persona citata in quanto civilmente responsabile, ma non dichiarata tale, di ottenere innanzi alla giurisdizione penale il rimborso di tali spese¹. Alla luce di una siffatta assenza, si

¹ Il testo della sentenza è reperibile *on line* alla pagina https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2019773qpc/2019773qpc.pdf.

è considerato che, in tali condizioni, le disposizioni contestate violassero l'equilibrio tra le parti nel processo penale e che fossero quindi contrarie alla Costituzione.

Céline Torrisi

GERMANIA

INTERNET – DIRITTO D’AUTORE

Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 18 febbraio 2019 (1 BvR 2556/17), su accesso ad *internet* e violazioni dei diritti d’autore

08/04/2019

Il Tribunale costituzionale federale ha dichiarato irricevibile un ricorso diretto presentato da una coppia, titolare di un accesso *internet*, che era stata condannata al risarcimento dei danni in favore del titolare di diritti d’autore leso a causa del *filesharing* effettuato da uno dei figli della coppia. I ricorrenti, pur ammettendo che i propri figli avessero avuto accesso ad *internet*, si era rifiutata di indicare il vero responsabile della violazione dei diritti d’autore. richiamando l’art. 6, comma 1, Legge fondamentale (LF), che tutela il rispetto della famiglia ed il diritto di non testimoniare.

Il Tribunale costituzionale ha però sottolineato che l’art. 6, comma 1, LF non si contrappone all’obbligo processual-civilistico del titolare di un accesso ad *internet* di indicare il componente del nucleo familiare che abbia commesso la violazione contestata. Sebbene possa desumersi dall’art. 6, comma 1, LF il diritto dei componenti di una famiglia a non dover incolpare un membro della stessa, la norma non fornisce tuttavia alcuna tutela contro le conseguenze processuali negative del silenzio. Pertanto, i ricorrenti, tacendo il nominativo di colui che aveva leso il diritto d’autore di terzi, dovevano assumersi, quali titolari dell’accesso ad *internet*, la responsabilità per il danno causato.

Maria Theresia Rörig

SPAGNA

IMMOBILI AD USO ABITATO – OCCUPAZIONE ILLEGALE (RIMEDI)

Il Tribunale costituzionale conferma la legittimità delle nuove misure civili di contrasto all’occupazione senza titolo di immobili

12/04/2019

I rimedi previsti dall’ordinamento giuridico spagnolo per fronteggiare il fenomeno crescente dell’occupazione illegale di immobili sono stati ritenuti inadeguati o poco soddisfacenti dal legislatore, che li ha modificati nel 2018. La perseguibilità in via penale del reato di usurpazione (art. 245, comma 2, del Codice penale) rappresentava l’*extrema ratio* e non apportava una vera soluzione al problema; e l’utilizzo degli istituti civili esistenti (*desahucio por precario*, tutela sommaria del possesso ed altre azioni basate sulla legge ipotecaria) presentava problemi sia a livello teorico che pratico e, inoltre, non permetteva l’effettiva liberazione dell’immobile in tempi brevi.

La legge n. 5/2018¹, dell’11 giugno, ha novellato la legge n. 1/2000, del 7 gennaio, *de Enjuiciamiento Civil* (la legge processuale civile), introducendo tra i cc.dd. giudizi verbali² un procedimento speciale e sommario che, in certi casi, permette di riacquisire velocemente il possesso di un immobile occupato senza titolo (v. l’art. art. 250, comma 1, paragrafo 4, della legge processuale civile)³.

La legittimazione attiva è circoscritta al privato, proprietario o legittimo possessore dell’immobile, agli enti senza scopo di lucro titolari del possesso ed agli enti pubblici proprietari o possessori legittimi di alloggi sociali⁴. Inoltre, l’immobile interessato deve essere destinato ad uso abitativo. Il termine per proporre l’azione è di un anno dallo spoglio e l’azione può esperirsi genericamente contro gli occupanti, se si ignora la loro identità (la notifica si farà alla persona che si trovi in quel momento nell’abitazione). Il giudice civile

¹ La legge è reperibile *on line* alla pagina <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-7833>.

² Per una prima informazione sulla semplificazione dei procedimenti dichiarativi, v. E. MANZO, *La ragionevole durata del processo civile spagnolo: alcuni strumenti*, <http://www.unicost.eu/centro-studi-nino-abbate/diritto-internazionale/la-raagionevole-durata-del-processo-civile-spagnolo-alcuni-strumenti.aspx>.

³ Cfr. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323&p=20190316&tn=1#a250>.

⁴ Sono, quindi, escluse banche e casse di risparmio.

accorderà, se del caso, l'immediato recupero del possesso dell'abitazione ed il conseguente sfratto degli occupanti abusivi.

Dopo l'approvazione della legge, oltre cinquanta deputati del Gruppo parlamentare confederale Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea hanno adito in via principale il Tribunale costituzionale. I ricorrenti ritenevano che la nuova disciplina avrebbe reso possibile lo sfratto esecutivo di persone che potevano non avere un'abitazione alternativa e che, per la celerità del procedimento, gli organi giurisdizionali non avrebbero potuto valutare adeguatamente le circostanze dei singoli casi.

Con la STC 32/2019⁵, del 28 febbraio, il Tribunale costituzionale ha dichiarato la legittimità delle misure introdotte dalla legge n. 5/2018.

In primo luogo, il *plenum* ha dichiarato di non aver riscontrato alcuna violazione dei diritti alla tutela giurisdizionale effettiva ed al processo (art. 24 Cost.). I giudizi sommari, tra cui quello introdotto nel 2018, non sono di per sé contrari al divieto costituzionale di *indefensión*⁶ e, poiché la pronuncia non ha valore di *res iudicata*, non impediscono una pronuncia successiva sul merito in un processo contraddistinto dalla piena parità delle armi. La scelta operata dal legislatore rientra nell'ambito della libertà riconosciutegli dalla Costituzione e trova conferme anche nella giurisprudenza europea⁷. Infine, è stata ritenuta legittima anche la possibilità di agire genericamente contro gli occupanti abusivi, senza imporre al titolare del bene di realizzare una – infruttuosa – ricerca sulla loro identità; ricerca che, se venisse imposta, potrebbe essere contraria ai diritti all'intimità ed alla tutela dei dati personali di cui all'art. 18 Cost.⁸.

Per quando riguarda il diritto all'inviolabilità del domicilio⁹, la nuova disciplina rispetta le disposizioni costituzionali. L'art. 18, comma 2, Cost. stabilisce che, in assenza di consenso o senza che vi sia flagranza di reato, spetta al giudice autorizzare od ordinare l'ingresso in un domicilio. Inoltre, in questi casi, il giudice può valutare l'eventuale situazione di vulnerabilità in cui possono

⁵ Il testo della pronuncia è reperibile *on line* alla pagina https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4447.

⁶ V. il FJ 3.

⁷ La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 13 dicembre 2018 (*Casa di cura Valle fiorita s.r.l. contro Italia*) ha dichiarato che il prolungato ritardo delle autorità pubbliche nell'esecuzione di uno sfratto giudiziario, pure se giustificato da motivi di ordine pubblico e dal tentativo di procurare assistenza alle persone in situazione di vulnerabilità che hanno partecipato all'occupazione, viola il diritto al processo ed il diritto di proprietà.

⁸ V. il FJ 4.

⁹ V. il FJ 5.

trovarsi gli occupanti abusivi dopo lo sfratto. La legge n. 5/2018 prevede che il giudice civile debba comunicare la decisione di sfratto alle autorità competenti in materia di servizi sociali affinché queste, entro un termine di sette giorni, possano adottare le misure di tutela necessarie (se gli interessati danno il loro consenso).

Infine, si è esclusa anche la violazione del diritto ad un'abitazione dignitosa¹⁰. L'art. 47 Cost. non pone un diritto fondamentale bensì un principio direttivo dell'azione dei pubblici poteri. Inoltre, ad avviso del Tribunale costituzionale, la nuova disciplina evidenzia l'impegno del legislatore a rispettare gli obblighi costituzionali ed i trattati internazionali in materia ratificati dalla Spagna, prevedendo a più riprese l'intervento dei servizi sociali e, in generale, dei pubblici poteri competenti per evitare situazioni personali e familiari di esclusione sociale qualora vi sia uno sfratto esecutivo.

La sentenza reca l'opinione concorrente della giudice costituzionale María Luisa Balaguer Callejón, che si è soffermata soprattutto sulla portata della tutela offerta dai principi direttivi dell'azione dei pubblici poteri.

Carmen Guerrero Picó

¹⁰ V. il FJ 6.

GERMANIA

BASI MILITARI STRANIERE – USO DI DRONI

Corte superiore amministrativa (OVG) di Münster, sentenza del 19 marzo 2019, 4 A 1361/15, in merito all'uso dei droni militari in partenza dalla base aerea americana di Ramstein

16/04/2019

La Corte superiore amministrativa di Münster era stata adita da un cittadino somalo e da tre cittadini yemeniti che sostenevano di aver perduto dei parenti a causa di atti bellici avvenuti nella loro patria; sostenevano che i parenti fossero stati uccisi da droni partiti dalla base militare americana di Ramstein (Germania) e quindi dallo spazio aereo tedesco. La Corte ha stabilito che la Repubblica federale non è in linea di principio corresponsabile per i citati attacchi mortali.

Nel caso che riguardava il cittadino somalo, il quale sosteneva di aver perso il proprio padre durante un attacco militare avvenuto in Somalia, la Corte ha rilevato che non fosse stato accertato che la vittima fosse stata uccisa da un drone e che inoltre non si poteva assumere che le autorità tedesche fossero state a conoscenza dall'impiego in Somalia di droni aventi base in Germania.

Nel caso che ha coinvolto i ricorrenti yemeniti, si è ottenuto un verdetto parzialmente favorevole ai ricorrenti. La Corte ha infatti evidenziato come il Governo federale tedesco fosse tenuto a controllare – in collaborazione con il Governo degli Stati Uniti e, ove necessario, anche sollecitando il governo americano – che l'uso dei droni di stanza nella base aerea di Ramstein si conformasse alle norme del diritto internazionale, in particolar modo a quelle che tutelano i principali diritti umani.

Si segnala che la sentenza potrà essere impugnata davanti alla Corte federale amministrativa. La Corte di Münster ha infatti ammesso la “*Revision*”, alla luce della grande importanza e della dimensione politica della questione. Il presidente del collegio ha ritenuto che ci siano indizi tali da far presumere che gli Stati Uniti utilizzino, tramite impianti tecnici a Ramstein, droni militari nello Yemen che appaiono quantomeno parzialmente porsi in contrasto con il diritto internazionale. Per ora, tuttavia, la Repubblica federale non deve vietare agli Stati Uniti lo sfruttamento della base Ramstein per l'impiego di droni. Qualora le indagini dovessero rilevare effettive violazioni del diritto, la Germania dovrà esigere dagli Stati Uniti il rispetto del diritto internazionale.

Il ministero degli Esteri tedesco ha annunciato che approfondirà legalmente la questione precisando, comunque, che “il Governo federale è in regolare e confidenziale contatto con gli USA, a proposito del ruolo della base di Ramstein”. Un portavoce dell’U.S. Air Force Europe ha inoltre voluto precisare che la base di Ramstein serve soprattutto per operazioni di pianificazione, monitoraggio e controllo di molte importanti missioni militari tra Europa e Africa e che i droni vengono impiegati solo per spiare possibili esponenti di Al Qaeda o dell’ISIS.

Maria Theresia Rörig

GERMANIA

DIRITTO DI VOTO – ESCLUSIONE

Tribunale costituzionale federale, sentenza del 15 aprile 2019 – 2 BvQ 22/19 –, in merito alla privazione del diritto di voto

17/04/2019

Con la sentenza in oggetto il Tribunale costituzionale federale ha deciso, nell'ambito di un ricorso d'urgenza promosso da vari deputati del *Bundestag* appartenenti a diversi gruppi parlamentari, che la normativa elettorale che prevede priva del diritto di voto i soggetti sotto tutela (*Betreuung*) per tutti i loro affari nonché i soggetti detenuti in un ospedale psichiatrico per mancanza di imputabilità non debba trovare applicazione per le europee del 26 maggio 2019.

Il dispositivo è stato già pubblicato mentre la motivazione lo sarà prossimamente.

Maria Theresia Rörig

FRANCIA

RICORSO AL GIUDICE AMMINISTRATIVO – INAMMISSIBILITÀ

***Conseil constitutionnel*, decisione n. 2019-777 QPC del 19 aprile 2019, M. Bouchaïd S., su una fattispecie di inammissibilità dei ricorsi in materia urbanistica**

23/04/2019

Il *Conseil constitutionnel* è stato adito dal *Conseil d'État*, che ha sollevato una questione prioritaria di costituzionalità avente ad oggetto l'art. L. 600-13 del Codice delle leggi urbanistiche, come modificato dalla legge n. 2017-86 del 27 gennaio 2017 sull'uguaglianza e sulla cittadinanza.

Le disposizioni contestate – abrogate dalla legge n. 2018-1021 del 23 novembre 2018, ma applicabili *ratione temporis* – disciplinavano la proposizione di un ricorso di fronte al giudice amministrativo specificando che la c.d. *requête introductive instance*, ovvero il ricorso introduttivo, fosse inammissibile qualora il richiedente non fornisse i documenti necessari per la discussione del caso entro tre mesi dal deposito o entro altro termine concesso dal giudice. La dichiarazione di inammissibilità poteva essere revocata qualora il richiedente informasse il cancelliere, entro quindici giorni, di un legittimo impedimento che non avesse potuto indicare in tempo utile.

Il ricorrente nel giudizio *a quo* sosteneva che le disposizioni contestate violassero in maniera sostanziale il diritto ad un ricorso effettivo in materia di contenzioso urbanistico, dato che la eventuale dichiarazione di inammissibilità impediva lo sviluppo del processo, anche se fosse stato proposto entro i termini di legge. Si sosteneva anche che, non definendo la nozione di “documenti necessari al giudizio”, il legislatore avesse violato l'obiettivo di valore costituzionale di accessibilità e di intelligibilità della legge in misura tale da ledere il diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo.

Nella sua decisione¹, il *Conseil constitutionnel* ha rilevato, innanzi tutto, che, permettendo al giudice amministrativo di dichiarare inammissibile il ricorso nel caso in cui il ricorrente non avesse prodotto, entro un termine stabilito e senza un

¹ Il testo della quale è reperibile *on line* alla pagina https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2019777qpc/2019777qpc.pdf.

motivo legittimo, i documenti necessari al giudizio, il legislatore aveva inteso limitare i ricorsi dilatori. Ha, quindi, perseguito un obiettivo di interesse generale.

Il *Conseil* ha però considerato che, avendo come effetto quello del rigetto del ricorso, l'inammissibilità nelle forme indicate era potenzialmente idonea a violare il diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo. La nozione di "documenti necessari ad un giudizio" non era sufficientemente precisa per consentire all'autore del ricorso di individuare egli stesso quali fossero i documenti da produrre. Inoltre, il giudice amministrativo poteva, sulla base delle disposizioni contestate, pronunciare l'inammissibilità del ricorso senza indicare al ricorrente, in maniera preventiva, quali fossero i documenti mancanti e quali ritenesse necessari per giudicare il caso.

Il *Conseil constitutionnel* ha poi sottolineato che, se la dichiarazione di inammissibilità poteva essere revocata qualora il richiedente esponesse, entro quindici giorni, un motivo legittimo che giustificasse il fatto di non aver prodotto i documenti necessari al giudizio entro i termini di legge, la dichiarazione in discorso non poteva essere comunque automaticamente revocata con la mera produzione dei documenti mancanti. Inoltre, qualora l'inammissibilità fosse stata pronunciata, il ricorrente non poteva ottenere l'esame della sua richiesta da parte di un'altra giurisdizione e poteva introdurre una nuova istanza solo se il termine del ricorso non fosse scaduto.

Sulla scorta di queste considerazioni, il *Conseil constitutionnel* ha stabilito che le disposizioni contestate violassero il diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo in maniera sproporzionata rispetto all'obiettivo di interesse generale da esse perseguito, donde la violazione dell'art. 16 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789.

La declaratoria di incostituzionalità è stata resa applicabile a tutti i giudizi non definiti con sentenza definitiva alla data di pubblicazione della decisione del *Conseil*.

Céline Torrisi

SPAGNA

PARLAMENTO – ELEZIONI

Le elezioni politiche del 28 aprile 2019

29/04/2019

Le elezioni politiche che si sono svolte ieri in Spagna sono state caratterizzate da una massiccia partecipazione, pari al 75,75% dell'elettorato¹. Il Partito socialista è stato il più votato ed ha ottenuto la maggioranza semplice alla Camera dei deputati e, per la prima volta dal 1993, la maggioranza assoluta² alla Camera alta.

I seggi ottenuti dai partiti sono i seguenti:

CAMERA DEI DEPUTATI

Partito	Seggi
PSOE	123
PP	66
Ciudadanos	57
Unidos Podemos	42
Vox	24
Esquerra Republicana-Sobiranistes	15
Juntos por Cataluña	7
PNV	6
EH Bildu	4
CCA-PNC	2
Navarra Suma	2
Compromís	1
PRC	1

¹ I dati ufficiali possono essere consultati *on line* alla pagina <https://resultados.eleccionesgenerales19.es/Congreso/Total-nacional/0/es>.

² La maggioranza assoluta al Senato è fissata a quota 134 seggi. Ai 121 seggi ottenuti ieri si aggiungono i 18 senatori socialisti nominati dalle Comunità autonome, che le assicurano un totale di 139 seggi.

SENATO

Partito	Seggi
PSOE	121
PP	56
Esquerra Republicana-Sobiranistes	11
PNV	9
Ciudadanos	4
Navarra Suma	3
Juntos por Cataluña	2
Agrupación Socialista Gomera	1
EH Bildu	1

Fonte: <https://resultados.elpais.com/elecciones/generales.html>

Pedro Sánchez necessiterà dei voti (e/o delle astensioni) dei parlamentari di altre formazioni politiche per ottenere la fiducia della Camera³. I mezzi di comunicazione ipotizzano le diverse unioni per rendere effettivo un governo socialista, ma è probabile che i partiti non si pronuncino su eventuali accordi di legislatura, globali o anche su singole materie, prima di conoscere il risultato delle elezioni amministrative e europee, che si celebreranno il prossimo 26 maggio. Cionondimeno, allo stato attuale sembra escludersi un patto di governo con Ciudadanos⁴, mentre si prefigurano alleati naturali di Sánchez la formazione di sinistra Unidos Podemos ed i nazionalisti baschi del PNV, che lo avevano già sostenuto nella sfiducia a Rajoy e nel periodo successivo.

Nei primi commenti ai risultati si evidenzia come il recente arrivo al governo andaluso del partito di estrema destra Vox (insieme con il Partito popolare e Ciudadanos) abbia mobilitato il voto della sinistra, favorendo i socialisti e penalizzando Unidos Podemos, che avrebbe perso rappresentanti per effetto del c.d. voto utile.

I risultati negativi del Partito popolare troverebbero invece spiegazione nell'eccessiva frammentazione del centro-destra, non più rappresentato da un

³ V. *El PSOE gana las elecciones pero necesitará pactar y el PP sufre una debacle histórica*, in *El País*, del 29/04/2019, https://elpais.com/politica/2019/04/28/actualidad/1556466636_096682.html.

⁴ V. *Inés Arrimadas confirma que “no habrá negociación” con Sánchez “ni para el Gobierno ni para la investidura”*, in *El Mundo*, del 29/04/2019, <https://www.elmundo.es/espana/2019/04/29/5cc6f262fc6c836f788b4600.html>.

partito, ma da tre, e dalla virata a destra compiuta da Pablo Casado⁵ per cercare di superare la perdita di fiducia del suo elettorato dopo gli scandali di corruzione, e per contenere l'ascesa di Ciudadanos, che erano sul punto di sorpassare i popolari⁶, e di Vox, che nonostante sia riuscito ad entrare per la prima volta in Parlamento ha visto ridimensionarsi le sue aspettative di voto⁷.

In campagna elettorale, hanno avuto un peso notevole i differenti modi di affrontare la c.d. questione catalana e, considerati i risultati elettorali, sembra che siano state premiate le posizioni in favore del dialogo⁸. Per quanto riguarda, invece, la rappresentanza delle forze politiche indipendentiste catalane, questa è aumentata, ma ha prevalso la visione ritenuta più pragmatica di Esquerra Republicana su quella del partito di Puigdemont⁹.

Carmen Guerrero Picó

⁵ V. *La radicalización del PP de Casado acaba en fracaso total*, in *El Periódico*, del 29/04/2019, <https://www.elperiodico.com/es/politica/20190428/pp-casado-elecciones-generales-2019-7429673>

⁶ *Rivera roza el 'sorpasso' de Ciudadanos al PP y aspira a liderar la oposición*, in *El Mundo*, del 29/04/2019, <https://www.elmundo.es/espana/2019/04/29/5cc63524fc6c834c6f8b4588.html>

⁷ V. *Vox entra en el Congreso con 24 escaños, pero se queda lejos de sus expectativas*, in *El País*, del 29/04/2019, https://elpais.com/politica/2019/04/28/actualidad/1556467382_150442.html. V. anche A. RIZZI, *Vox acaba con la excepción española, pero con menos fuerza que sus socios europeos*, https://elpais.com/politica/2019/04/28/actualidad/1556467847_752800.html.

⁸ Cfr. *Triunfa la apuesta por el diálogo*, editoriale di *La Vanguardia*, del 29/04/2019, <https://www.lavanguardia.com/opinion/20190429/461921769285/triunfa-la-apuesta-por-el-dialogo.html>.

⁹ V. *ERC toma el mando*, in *La Vanguardia*, del 29/04/2019, <https://www.lavanguardia.com/politica/20190429/461921618141/erc-toma-el-mando.html>. V. anche *El independentismo logra su mejor resultado en unas generales pero puede perder la llave de la gobernabilidad*, <https://www.lavanguardia.com/politica/20190428/461917004785/independentismo-resultados-elecciones-generales.html>.